

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
572/2022/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 570/2022/R/GAS

Mercato di incidenza: gas

15 novembre 2022

Premessa

Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in merito all’aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito: legge 118/22).

La presente consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/GAS.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il **5 dicembre 2022**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Oggetto della consultazione e struttura del documento	6
2	Quadro normativo.....	7
3	Orientamenti dell’Autorità in materia di aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione.....	9
4	Impatto della nuova disciplina sui procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi.....	10

1 Oggetto della consultazione e struttura del documento

- 1.1 In relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto una serie di disposizioni che, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo, sono volte, a *“valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226”*.
- 1.2 In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b) ha disposto che qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle *“Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”* del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014) e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge *de qua*.
- 1.3 Al fine di recepire tale previsione e di dare attuazione alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 118/22, con la deliberazione 15 novembre 2022, 570/2022/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per adeguare la regolazione in materia di valutazione dei valori di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito.
- 1.4 In concreto, l'attuazione delle richiamate disposizioni dell'articolo 6 della legge 118/22 richiede la modifica dell'Allegato A alla deliberazione 17 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS) recante *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito”*.
- 1.5 Nel seguito del presente documento per la consultazione sono illustrati gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento del richiamato *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito”*.
- 1.6 Il presente documento per la consultazione si articola in tre parti:
- al capitolo 2, si richiama brevemente il quadro normativo e regolatorio di riferimento;
 - al capitolo 3, si dà evidenza delle modifiche che si intende apportare all'Allegato A, in particolare con riferimento alle semplificazioni che si intendono introdurre nel regime ordinario;
 - al capitolo 4, viene data evidenza dell'impatto della nuova disciplina sui procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi (nel caso in cui non sia stata ancora approvata dall'Autorità la delibera di osservazione relativa al bando di gara ex art. 9, comma 2 del decreto 226/11)

- in Appendice 1 è reso disponibile uno schema di nuovo Allegato A destinato a sostituire l'attuale Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

2 Quadro normativo

- 2.1 Con l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come modificato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il legislatore ha stabilito che, qualora il valore di rimborso (VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB), l'ente locale concedente debba trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.
- 2.2 In attuazione dell'articolo 1, comma 93 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17), che ha modificando ulteriormente le disposizioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, è stata poi prevista la possibilità di esonerare gli enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio all'Autorità al verificarsi di determinate condizioni.
- 2.3 Con la deliberazione 905/2017/R/GAS, l'Autorità ha approvato il "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito*" (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS).
- 2.4 Tale Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS definisce, tra l'altro, tre regimi per la verifica degli scostamenti VIR/RAB da parte dell'Autorità:
- a) il regime ordinario individuale per Comune;
 - b) il regime semplificato individuale per Comune;
 - c) il regime semplificato d'ambito ex legge 124/17.
- 2.5 La legge 118/22, come anticipato, ha introdotto norme destinate a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, prevedendo, in particolare, per quello che rileva ai fini della presente consultazione:
- l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 164/00 anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione (articolo 6, comma 1, lettera a);
 - la valutazione secondo il valore industriale residuo (VIR), calcolato in base alle Linee Guida 7 aprile 2014, delle reti e degli impianti di distribuzione e di misura di proprietà di un ente locale o una società patrimoniale delle reti, qualora tali soggetti intendano alienare tali reti ed impianti di loro titolarità, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e secondo la disciplina stabilita dall'Autorità (articolo 6, comma 1, lettera b);
 - l'applicazione del richiamato articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, anche nei casi di alienazione delle reti e degli impianti di distribuzione

e di misura dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, di cui alla lettera b), con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. In merito viene, inoltre, precisato che l'Autorità riconoscerà in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (art. 6, comma 1, lettera c);

- nuove condizioni il cui ricorrere esonera l'ente locale concedente dall'obbligo di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. In particolare, il sesto e settimo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, così novellati, esentano gli enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio all'Autorità qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento (articolo 6, comma 2).

3 Orientamenti dell’Autorità in materia di aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione

3.1 In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22, l’Autorità ritiene necessario procedere alla modifica della propria disciplina al fine di estendere le valutazioni riguardanti il valore di rimborso anche alla porzione nella titolarità dell’ente locale (qualora manifesti l’intenzione di alienare le proprie reti e impianti) e, contestualmente, ritiene opportuno introdurre alcune semplificazioni al regime ordinario individuale per Comune con riferimento alle verifiche degli scostamenti VIR-RAB.

3.2 In particolare, l’Autorità è orientata a prevedere:

- a) in applicazione delle previsioni di cui alla legge 118/22 già richiamate, un *iter* semplificato con riferimento al regime aggregato d’ambito¹, i cui requisiti di ammissibilità sono verificati con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete dell’ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22;
- b) la sostituzione dell’attuale regime ordinario individuale per Comune con un nuovo regime, denominato “regime ordinario accelerato per Comune”, che prevede un *iter* del procedimento più snello rispetto all’attuale, esteso alle due porzioni di rete, del gestore uscente e dell’ente locale soggette a devoluzione onerosa, laddove l’ente locale abbia manifestato la volontà di alienare le proprie reti. In particolare, si intende prevedere che:
 - i. il valore di rimborso possa essere considerato idoneo ai fini tariffari qualora la stazione appaltante renda disponibile all’Autorità, tramite piattaforma informatica, l’attestazione da parte dell’ente locale concedente o della stazione appaltante di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014, e, contestualmente, uno dei due *test* “allineamento vite utili” o “analisi degli indici” dia esito positivo;
 - ii. qualora, invece, entrambi i *test* sopra menzionati diano esito negativo oppure non siano state applicate in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, la stazione appaltante sarà tenuta ad inviare all’Autorità, tramite piattaforma informatica, la documentazione integrativa (già prevista dall’attuale regime ordinario individuale per Comune), ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei valori di rimborso.

3.3 In Appendice 1 al presente documento di consultazione si riporta lo schema di Allegato A che contiene gli orientamenti dell’Autorità sopra anticipati, destinato a sostituire l’attuale Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

¹ In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 6 della Legge 118/22, il *regime semplificato d’ambito* ex Legge 124/17 (di cui al comma 3.1, lettera c) dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/r/gas, assume la denominazione di *regime aggregato d’ambito*.

Box 1 Semplificazione procedurale ulteriore nel medio periodo

In prospettiva, successivamente alle modifiche che saranno apportate in esito alla presente consultazione, l’Autorità, in una logica di ulteriore semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la verifica dello scostamento VIR-RAB, intende valutare l’ipotesi di intervenire ulteriormente mantenendo, oltre al regime aggregato d’ambito, il solo “regime ordinario accelerato per Comune”.

Al riguardo, si renderebbe necessario valutare la revisione delle modalità di definizione degli indici presi a riferimento nel *test* “Analisi per indici”, attraverso l’adozione di una delle seguenti due ipotesi alternative:

- fermo restando l’aggiornamento periodico degli attuali indici² per tener conto del tasso di variazione del deflatore degli investimenti lordi, la riparametrazione di tali indici in considerazione di fattori esogeni, quali ad esempio l’altitudine delle località o il livello di urbanizzazione;
- la fissazione di un indice significativo (ad esempio euro/metro), in sostituzione di quelli di cui al precedente alinea, determinati a partire dalle consistenze disponibili, differenziati in relazione a fattori esogeni quali ad esempio le caratteristiche morfologiche e urbanistiche dei territori.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sui criteri di semplificazione proposti nel punto 3.2, lettera b).

4 Impatto della nuova disciplina sui procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi

- 4.1 Per quanto attiene ai procedimenti per la verifica degli scostamenti VIR-RAB in corso o già conclusi (e comunque prima della pubblicazione del bando di gara), l’Autorità ritiene opportuno introdurre specifiche disposizioni che, in analogia con quanto visto nel Capitolo 3, permettano di completare tempestivamente i suddetti procedimenti.
- 4.2 In particolare, ai fini del completamento dei procedimenti di cui sopra, si ritiene opportuno prevedere che le stazioni appaltanti:
- comunichino (secondo i criteri di cui al comma 11.1 lettera d) e 21.1 lettera b) dell’Allegato A) quali enti locali abbiano espresso alla stazione appaltante la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di loro titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22; detta comunicazione dovrebbe essere inviata anche nel caso in cui non vi siano nell’ambito di riferimento enti locali che intendano alienare le reti di proprietà;

² Vedasi deliberazione Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS, Determinazione 28 giugno 2016 16/2016 – DIUC, Determinazione 28 dicembre 2018 15/2018 – DIEU.

- integrino la documentazione già trasmessa per la porzione di rete del gestore a devoluzione onerosa, con quella relativa agli enti locali di cui all'alinea precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato A;
- comunichino altresì che non sia già in corso la gara, atteso che la pubblicazione del bando di gara causa l'improcedibilità delle verifiche dello scostamento VIR-RAB.

Spunti per la consultazione

S2. Osservazioni sulla proposta relativa al Capitolo 4.